

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025**  
**356/2025/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER L'ANNO**  
**D'OBBLIGO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1350<sup>a</sup> riunione del 29 luglio 2025

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante *“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”* come successivamente integrato e modificato, in particolare, dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021, recante *“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi)”* (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante *“Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”* (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 331/2023/S/efr (di seguito: deliberazione

- 331/2023/S/efr);
- la determinazione 10 novembre 2021 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, DMRT/EFC/16/2021, recante “Determinazione degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai Distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2021” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/16/2021);
  - la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 7 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità n. 57346) avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2023 nell’ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.”;
  - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 29 gennaio 2025, DSAI/4/2025/efr (di seguito: determinazione DSAI/4/2025/efr).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 331/2023/S/efr l’Autorità ha accertato la violazione da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o Società) dell’articolo 14, commi 1 e 3 del decreto interministeriale dell’11 gennaio 2017, non avendo la Società entro il 31 maggio 2022 adempiuto – tra l’altro – all’obbligo di acquisto di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2021 (pari ad almeno il 60% di 1.552 TEE) e, in particolare, non avendo provveduto alla trasmissione al GSE di alcuno dei TEE dovuti.
2. Con la predetta nota del 7 agosto 2024 il GSE, all’esito delle verifiche compiute, ha comunicato che la Società non ha trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2024, *alcuno* dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2021 (pari, come precisato, a 1.552 TEE) discendendone, quindi, la *totale* inadempienza di S.I.DI.GAS agli obiettivi specifici di risparmio energetico per tale anno d’obbligo.
3. Pertanto, in esito all’esame degli elementi acquisiti, con determinazione DSAI/4/2025/efr è stato avviato nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A. un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2021 e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Nel corso dell’istruttoria, la Società non ha presentato memorie difensive *ex* articolo 18 del Regolamento Sanzioni e Impegni.
5. Con nota del 10 giugno 2025 (prot. Autorità n. 40934), il Responsabile del procedimento ha comunicato a S.I.DI.GAS le risultanze istruttorie.
6. Con nota del 27 giugno 2027 (acquisita con prot. Autorità n. 46256), la Società ha inviato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

### *Quadro normativo e contestazioni*

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 e dell'articolo 4-bis, comma 7, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale deve adempiere agli obblighi nazionali di risparmio energetico *pro quota*, in funzione del rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette ai medesimi obblighi.
8. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno d'obbligo 2021 sono stati determinati dall'Autorità con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/16/2021, come previsto dal richiamato decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
9. L'articolo 14 del medesimo decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, inoltre, che:
  - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettano al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
  - il GSE verifichi che ciascun soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 4-bis, posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 2;
  - qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, possa compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
  - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applichi sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).

### *Argomentazioni difensive di S.I.DI.GAS*

10. Con la memoria del 27 giugno 2025, la Società ha ammesso il mancato acquisto dei TEE, evidenziando tuttavia una serie di "elementi", a suo avviso, in grado di determinare la *non applicazione* della sanzione o, quantomeno, di influire positivamente sulla sua quantificazione.
11. In via principale, S.I.DI.GAS ricorda che la procedura di concordato a cui è sottoposta (in seguito all'omologa del piano depositato con sentenza dell'8 ottobre 2024 del Tribunale di Avellino) ha ad oggetto tutti i debiti della Società *aventi titolo e causa anteriore al 28 febbraio 2023* (data della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo), debiti per i quali vige, secondo la normativa sulla crisi d'impresa, il divieto di pagamento, "*a meno che gli stessi non siano essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori*". Dal momento che il procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/4/2025/efr riguarda l'anno d'obbligo 2021, con un primo termine

di adempimento fissato al 31 maggio 2022 (ovvero “*nel periodo di competenza della procedura concordataria*”) ed un secondo al 31 maggio 2024, la Società ritiene che, a partire dalla domanda di ammissione al concordato preventivo, ossia dal 28 febbraio 2023, la stessa non avrebbe potuto adempiere all’obbligo di acquisto dei certificati bianchi riferiti all’anno 2021 senza distogliere risorse dalla procedura, in spregio della *par condicio creditorum*.

12. In via subordinata, la Società evidenzia nella memoria ulteriori circostanze, relative, in particolare, alla “*personalità*” e alle “*condizioni economiche*” dell’agente, a suo avviso rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 689/981.
13. Sotto il profilo della *personalità dell’agente*, l’Autorità dovrebbe considerare favorevolmente le diverse vicende che hanno interessato l’organo amministrativo della Società e in particolare il succedersi, a far data dal 2019 (anno della nomina di un amministratore giudiziario), di persone fisiche diverse da quelle coinvolte nella precedente (mala) *gestio* della Società, che avrebbero provveduto al superamento di diverse e annose questioni, anzitutto di carattere tariffario, ponendo in essere una serie di adempimenti previsti dalla regolazione, tra cui quelli in materia di *unbundling* contabile. Detta circostanza dovrebbe orientare l’Autorità, da un lato, a non considerare, ai fini dell’aumento dell’importo base della sanzione, i numerosi provvedimenti sanzionatori già adottati nei confronti di S.I.DI.GAS e, dall’altro, a valutare, quale circostanza attenuante ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni, i “*progressi*” della nuova gestione, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 33.
14. Con riferimento alle *condizioni economiche* dell’agente, la Società, oltre a confermare i dati di bilancio riportati nella comunicazione delle risultanze istruttorie, richiama le forti difficoltà finanziarie a reperire risorse disponibili da destinare all’adempimento dell’obbligo di acquisto dei certificati bianchi, in un contesto di flussi finanziari in uscita, derivanti dal regolare adempimento degli obblighi di pagamento, connessi agli acconti di perequazione e agli oneri di sistema, anche in considerazione delle vicende oggetto dei giudizi promossi dalla Società nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA.
15. La Società precisa, infine, di aver proceduto alla trasmissione al GSE dei TEE previsti per gli anni d’obbligo 2022, 2023 e 2024 e di essere quindi al momento adempiente con riferimento a detti anni d’obbligo.

### ***Valutazione delle argomentazioni difensive di S.I.DI.GAS***

16. Le argomentazioni della Società non sono idonee a escludere la responsabilità per l’illecito contestato.
17. In particolare, con riferimento all’asserita impossibilità di adempiere all’obbligo di acquisto dei certificati bianchi a causa della procedura di concordato preventivo e, quindi, del divieto di pagamento dei crediti anteriori alla data di presentazione della relativa domanda, si osserva che la disciplina richiamata dall’esercente risulta irrilevante con riferimento al caso di specie. L’obbligo della cui violazione si tratta nel presente procedimento è infatti quello di trasmettere al GSE, entro il termine del

31 maggio 2024 – e dunque entro un termine successivo all’apertura del concordato preventivo – i titoli di efficienza energetica necessari al raggiungimento, secondo le modalità prescritte dalla normativa in materia, degli obiettivi specifici di efficienza energetica gravanti su Sidigas per l’anno d’obbligo 2021. L’oggetto del presente procedimento non è quindi il mancato pagamento di un *credito* sorto prima dell’apertura del concordato preventivo, ma la violazione di un *obbligo* – da adempiersi in data successiva all’apertura della procedura – che la legge pone in capo all’imprenditore, e nel caso di specie alla società di distribuzione di gas naturale, al fine di perseguire un interesse pubblico che non può essere frustrato per il fatto di essere l’impresa sottoposta ad una procedura concorsuale.

18. Per quel che concerne le difficoltà economiche in cui la Società si è trovata a far data dal 2019, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la carenza di liquidità (anche quando derivante da ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) non può integrare un’ipotesi di forza maggiore idonea a rendere non punibile una condotta illecita, in quanto essa va riferita “*a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta*” (Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. 1 dicembre 2022, n. 35360; nello stesso, tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. 16 gennaio 2023, n. 987).

Nel caso di specie, le difficoltà economiche richiamate dalla Società sono dipese da sistematici inadempimenti della regolazione tariffaria imputabili alla stessa società, sia pure nella vecchia gestione, e come tali sono inidonee a escludere la responsabilità della stessa per l’inadempimento di un obbligo che la legge pone in capo al distributore di gas naturale (i cui costi, nella fisiologia, sarebbero peraltro coperti dalla stessa regolazione tariffaria). Né possono rilevare nell’ambito del presente procedimento – volto all’accertamento di un illecito amministrativo da parte di S.I.DI.GAS – i rapporti di debito/credito che legano la società a CSEA e che sono oggetto dei giudizi richiamati dalla Società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, tanto più che il ricordato blocco dei pagamenti da parte di CSEA si riferisce a risorse che mai avrebbero potuto essere destinate all’acquisto di certificati bianchi.

In ogni caso, la situazione di crisi in cui è incorsa la Società viene valorizzata ai fini della quantificazione della stessa.

19. Alla luce di quanto sopra, la Società è responsabile della violazione dell’articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per l’anno d’obbligo 2021, come contestata con la determinazione DSAI/4/2025/efr.
20. Le altre argomentazioni svolte nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie si riferiscono esclusivamente alla quantificazione della sanzione e, dunque, vengono esaminate nel paragrafo successivo.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

21. L’articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
22. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la Società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionale. In particolare, come risulta dal precedente punto 2, la Società è risultata totalmente inadempiente al proprio obbligo specifico di risparmio energetico per l'anno d'obbligo 2021, non avendo trasmesso al GSE, al 31 maggio 2024, alcuno dei 1.552 TEE che avrebbe dovuto trasmettere.
24. Con riferimento al criterio *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti. L'asserito adempimento degli obblighi di acquisto di certificati bianchi relativi ad anni d'obbligo successivi al 2021 (ossia all'anno oggetto del presente procedimento) si configura, infatti, come un mero atto dovuto e, dunque, risulta del tutto irrilevante ai fini del trattamento sanzionatorio della violazione contestata con la determina DSAI/4/2025/efr.
25. Con riguardo al criterio della *personalità dell'agente*, la Società si è resa responsabile di altre violazioni. Segnatamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni, si osserva che la Società, è stata sanzionata con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale, con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo, con deliberazione 304/2017/S/gas per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas, con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale, con deliberazioni 427/2019/S/gas, 128/2021/S/gas e 163/2024/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento e sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, con deliberazione 199/2021/S/gas per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale, con deliberazioni 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr, 372/2019/S/efr, 480/2020/S/efr, 7/2022/S/efr, 435/2022/S/efr, 331/2023/S/efr e 248/2024/S/efr per violazioni, come nel caso di specie, in materia di titoli di efficienza energetica; da ultimo, con deliberazione 72/2025/S/gas la Società è stata sanzionata per violazioni in materia di fatturazione e pagamento del bonus sociale gas. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, non rileva la circostanza che i richiamati provvedimenti sanzionatori (eccetto la deliberazione 72/2025/S/com) siano stati adottati per fatti riconducibili alla vecchia gestione dell'impresa e che a detti fatti siano, dunque, estranee le persone fisiche che rivestono attualmente la carica di amministratori della Società. Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogarsi ad una società – soggetto di diritto distinto dai suoi amministratori e su cui ricade la responsabilità per un illecito amministrativo – deve, infatti, farsi riferimento ai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti del *medesimo* soggetto giuridico, risultando

irrilevanti, dunque, le vicende dell'organo amministrativo dell'ente.

D'altra parte, i "progressi" richiamati dalla Società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie – che non hanno evitato l'integrazione dell'illecito contestato nel presente procedimento – costituiscono al più meri e parziali adempimenti della regolazione e non determinano, pertanto, alcun miglioramento delle condizioni di mercato, come richiesto dall'articolo 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

26. Quanto, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile, relativo all'anno 2023, si rileva che S.I.DI.GAS ha realizzato un fatturato pari a euro 10.611.239 e perdite di esercizio pari a euro 3.123.672. Si dà, inoltre, atto che la Società ha registrato perdite anche negli anni 2022 (pari a 11.970.681 euro), 2021 (pari a 15.216.781 euro) e 2020 (pari a 3.986.446 euro). Si dà infine atto che la Società ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo e che, conseguentemente, il Tribunale di Avellino, con decreto del 4 luglio 2023 (depositato in cancelleria il 12 luglio 2023), ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2023 e, con sentenza n. 59/2024 (depositata in data 8 ottobre 2024), ha omologato il concordato.
27. Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento sanzioni e Impegni, l'importo base della sanzione è determinato nella misura di euro 180.000,00 (centottantamila/00).
28. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) del Regolamento Sanzioni e Impegni, l'importo base è raddoppiato, in considerazione della circostanza di cui al punto 25 e, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del medesimo Regolamento, considerate le circostanze di cui al punto 26, l'importo della sanzione è diminuito di un terzo, per una sanzione finale complessiva pari a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per l'anno d'obbligo 2021;
2. di irrogare, nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00);
3. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 356/2025/S/efr";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo

inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;

5. di comunicare il presente provvedimento:
  - a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 00573180643), tramite pec all'indirizzo amministrazione@cert.S.I.DI.GAS.it;
  - al Liquidatore e ai Commissari Giudiziali del concordato preventivo omologato S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., mediante pec all'indirizzo cp33.2023\_tribav@peconcordati.it;
  - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), all'indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), all'indirizzo pec mase@pec.mase.gov.it, e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., all'indirizzo pec gsespa@pec.gse.it, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*